



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 – ROMA

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

DFP-0061069-P-14/09/2018

Oggetto: Avvocatura Generale dello Stato - Ipotesi di contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse decentrate 2018 ai fini della procedura per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2018.

Si fa riferimento all'Ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP e si ribadisce che la decorrenza degli sviluppi economici all'interno delle aree è determinata al 1 gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie, secondo il costante orientamento di questo Ufficio condiviso dal MEF e dall'ARAN.

Ciò posto, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso nei limiti e condizioni riportate nell'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(dott. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. Nr. *205781*
Rif. Prot. Entrata Nr. 189867
Allegati:
Risposta a Nota del: 03/08/2018, n. 54387

13 SET. 2018

Roma,

Al la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva
Roma

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero dell'Economia e
delle Finanze

OGGETTO:Avvocatura Generale dello Stato – ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del Fondo
Risorse Decentrate 2018 ai fini della procedura per gli sviluppi economici all'interno
delle aree con decorrenza 1° gennaio 2018.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in
oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo ex articolo 40-bis del D.Lgs.165/2001.

In particolare, tale ipotesi definisce i criteri per le progressioni economiche del personale
delle aree funzionali, finanziando le stesse con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità del
Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2018 per euro 288.205,99.

Al riguardo, esaminata la predetta ipotesi nonché le relative relazioni tecnica ed illustrativa,
si fa presente che il suddetto importo destinato a finanziare gli sviluppi economici risulta
sottostimato atteso che nella determinazione del medesimo non risultano computati gli incrementi
mensili della retribuzione tabellare previsti dal CCNL 12 febbraio 2018 - triennio 2016/2018 con
decorrenza 1° marzo 2018.

Pertanto, il predetto importo va rideterminato considerando i suddetti incrementi mensili della
retribuzione tabellare.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0061029 A-
del 14/09/2018



20803225

Inoltre, si rileva che nella determinazione del predetto costo è stato considerato l'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 46 della legge n. 284/1964 nell'importo rivalutato per effetto degli incrementi previsti dal citato CCNL dal 1° gennaio 2017.

Al riguardo, si fa presente che la questione relativa alla possibilità di operare la predetta rivalutazione è stata oggetto di esame da parte dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero il quale ha evidenziato la necessità di "chiarire in sede normativa la portata degli incrementi stipendiali previsti dal predetto CCNL sul beneficio" in questione.

Pertanto, nelle more di un eventuale intervento normativo chiarificatore della problematica in questione, si ritiene che il predetto assegno, quale elemento di costituzione dell'onere derivante dagli sviluppi economici previsti nell'ipotesi di accordo in esame, non possa essere oggetto di rivalutazione.

In relazione, poi, alla decorrenza economica delle suddette progressioni economiche, fissata nell'ipotesi di accordo in esame al 1° gennaio 2018, si rammenta che la validità della stessa è condizionata alla conclusione della procedura selettiva e all'approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Tanto premesso, considerato che l'onere dell'ipotesi di accordo in esame, da rideterminarsi nei termini sopradetti, sarebbe contenuto nell'ambito delle disponibilità delle risorse certe e stabili del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, considerata la certificazione positiva dell'Ufficio Centrale del Bilancio (cfr. nota n. 46524 del 1° agosto 2018) e che la medesima ipotesi di accordo è coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale nonché dai contratti collettivi nazionali, si ritiene che nulla osti al suo ulteriore corso a condizione che la stessa, unitamente alle relazioni tecnica ed illustrativa, in sede di sottoscrizione definitiva venga modificata nei termini di cui sopra.

Il Ragioniere Generale dello Stato

